

13.5.2021

A9-0152/40

Emendamento 40
Anna Zalewska

Relazione

A9-0152/2021

Christian Doleschal

Ambiente: regolamento di Aarhus
(2020/0289(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) 1367/2006

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) «atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che, **a causa dei loro effetti**, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), **ad eccezione delle** disposizioni del presente atto per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'Unione;

g) «atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che, **con un elevato grado di certezza**, potrebbero configurare una **significativa** violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f); **gli atti amministrativi non includono gli atti adottati dalle autorità pubbliche degli Stati membri o** disposizioni del presente atto per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'Unione;

Or. en

13.5.2021

A9-0152/41

Emendamento 41
Anna Zalewska

Relazione
Christian Doleschal
Ambiente: regolamento di Aarhus
(2020/0289(COD))

A9-0152/2021

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) 1367/2006
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Articolo 11 bis

Registro pubblico

1. Entro il 30 giugno 2022 la Commissione istituisce un registro pubblico di tutte le organizzazioni non governative che soddisfano i criteri di legittimazione di cui all'articolo 11.

2. Nel registro di cui al paragrafo 1, tutte le fonti di finanziamento per ciascuna ONG sono rese pubbliche.

3. Nel registro di cui al paragrafo 1, le informazioni concernenti tutte le richieste di avviare una procedura di ricorso sono rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 42
Anna Zalewska

Relazione

A9-0152/2021

Christian Doleschal

Ambiente: regolamento di Aarhus
(2020/0289(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) 1367/2006

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.

2. L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa:

a) sia chiaramente infondata,

b) mini il principio di sussidiarietà e l'autonomia delle autorità giurisdizionali nazionali,

c) possa produrre effetti negativi significativi sul processo decisionale degli organi dell'UE mediante una actio popularis de facto,

d) minacci di minare i trattati, in particolare gli articoli 263 e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.

Or. en